



comune di
PRATO

DISCIPLINARE DI INCARICO

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico presso la scuola materna "Tobbiana" – Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - CUP: C33H19000110004

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato affidato, ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a _____ con studio in _____, _____, n. _____ (C.F. _____ P.IVA _____), iscritto al Collegio/Ordine _____ della Provincia di _____ al n. _____

*l'incarico di **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione**, per i lavori di "Adeguamento sismico presso la scuola materna "Tobbiana", per un importo di Euro 3.722,35 oltre oneri previdenziali al 4% per Euro 148,89 e IVA al 22% per Euro 851,67 per un totale di Euro 4.722,91;*

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Sanzo, Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – U.O. Strutture e Infrastrutture del Comune di Prato.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al Contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dell'art. 131 del Codice, dell'art. 151 del Regolamento, e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell'assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti; in particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 per l'invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
- nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto della Stazione appaltante;
- nella verifica dell'applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- nella verifica, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) dell'Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- nell'adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- nella valutazione delle proposte dell'Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel supporto al direttore dei lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere;
- nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:

- notifiche preliminari;
- elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
- dichiarazione sull'organico medio annuo;
- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;

- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;

- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell'inizio dei lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) al fine di verificare il PSC predisposto.

Entro 20 (venti) giorni dalla formale consegna all'Ufficio di direzione lavori, da parte del RUP, del Progetto esecutivo e del PSC, e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC.

Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC s'intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC stesso. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei lavori, il CSE trasmette all'Appaltatore dei lavori il PSC con prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all'invito esplicito all'Appaltatore dei lavori a presentare eventuali proposte integrative:

- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

- per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell'art. 131 del Codice;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei lavori delle eventuali proposte integrative e del POS di cui all'art. 131, lettera c), del Codice, il CSE si esprime in forma scritta circa:

- l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dall'Appaltatore dei lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; in nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all'Appaltatore dei lavori o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.

Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei lavori all'Ufficio di direzione lavori anche nel corso dei lavori, purché precedano congruamente l'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con particolare riguardo all'art. 92):

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l'Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all'Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008; qualora il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla predetta segnalazione senza fornirne idonea motivazione, il CSE provvede a comunicare l'inadempienza all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi il CSE deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilità. In ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto nonché la violazione dell'ordine di sospensione di cui al prosieguo del presente articolo;

- proporre al RUP la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;
- portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell'area dei lavori all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
- disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l'esecuzione dei lavori;
- controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell'Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- chiedere l'allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- verificare che siano informati, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
- controllare l'ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente;
- gli infortuni gravi devono essere comunicati entro 2 (due) ore a mezzo e-mail e/o fax al RUP, al quale successivamente dovrà essere inviata la denuncia infortuni;
- rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall'Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi, una della quali dovrà essere trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in quest'ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza. La sospensione è confermata per iscritto all'Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori o ai lavoratori autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa.

Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro-giornale della sicurezza. Il CSE accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora figura diversa dal Direttore dei lavori - dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24. In ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il Direttore dei lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008;

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;

- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo stato d'avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal Direttore dei lavori, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione. La prestazione che dovrà essere espletata e ricompresa nell'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito CSE) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., consistenti in tutte le attività di coordinamento durante le fasi di esecuzione dei lavori previste dal summenzionato D.Lgs. 81/2008. Tra le attività affidate rientrano, in via indicativa e non esaustiva:

- a) la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria ed eventuali imprese subappaltatrici quale attività di supporto al RUP/Responsabile dei Lavori;
- b) la compilazione, trasmissione ed aggiornamento della notifica preliminare per conto del RUP/Responsabile dei Lavori;
- c) l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati, ogni qualvolta risulti necessario, con particolare menzione per la gestione dell'emergenza COVID-19 e suoi sviluppi;
- d) l'aggiornamento, la redazione e/o l'integrazione del Fascicolo dell'opera;
- e) quant'altro previsto per la prestazione professionale dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e ivi non direttamente richiamato.

L'incarico potrà dirsi completato solo in seguito all'approvazione del Certificato di Collaudo dell'opera da parte del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità.

Il Committente fornirà i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, gli aggiornamenti del progetto in corso d'opera e la collaborazione in tempo reale da parte dell'ufficio di Direzione Lavori, ciascuno per propria competenza.

ART. 2 - PAGAMENTI

Il compenso per il servizio professionale in questione è fissato in complessivi Euro 4.722,91 oneri previdenziali e fiscali compresi.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni sopra descritte verrà effettuato, dietro presentazione di regolare nota o fattura vistata dal Responsabile del Procedimento, attraverso un'unica soluzione al termine dei lavori.

ART. 3 – TEMPI

L'operatore economico affidatario svolgerà l'incarico di cui al precedente art. 1 del presente disciplinare secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale, con la quale dovrà essere costantemente in contatto, e sarà pienamente responsabile del corretto svolgimento delle funzioni di cui al presente incarico.

ART. 4 – DURATA

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare sino alla data di fine lavori.

ART. 5 – PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, l'Amministrazione applicherà per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti dal precedente art. 1, una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra precisate verranno contestati dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa per PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica) al coordinatore della sicurezza.

Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accolte dal RUP ovvero non siano prodotte o le stesse non siano pervenute nei termini indicati, il RUP procederà all'applicazione delle penali sopra indicate, in occasione del primo pagamento utile.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione Comunale potrà recuperare l'importo delle stesse dalle fatture emesse dal Professionista in occasione del primo pagamento utile.

Nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Amministrazione Comunale su proposta del RUP, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da trasmettere al Professionista via PEC, nei seguenti casi:

1. qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 10 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
2. violazione della norma di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
3. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 9.

ART. 7 - GARANZIE

Il Professionista incaricato si impegna a tenere indenne il Comune da eventuali danni e responsabilità che dovessero derivare dall'espletamento dell'incarico in oggetto.

Il Professionista dichiara di essere titolare di polizza per la responsabilità professionale n. _____ rilasciata da _____ a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 8 – COLLABORAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTI

Il Professionista ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri professionisti e/o società, pur tuttavia rimanendo l'Amministrazione Comunale estranea ai rapporti che il Professionista stesso abbia stabilito o possa stabilire con i propri collaboratori.

Il Professionista rimane l'unico responsabile delle attività espletate, oggetto del presente incarico, ed è tenuto alla sottoscrizione dei relativi atti. Sono comunque a carico del professionista gli eventuali oneri derivanti dai rapporti di cui al precedente periodo del presente articolo.

Il Professionista solleva il Comune da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, possano accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale viene dichiarata completamente estranea.

ART. 9. RISERVATEZZA

Il coordinatore della sicurezza è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati/ materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente disciplinare. Il coordinatore della sicurezza non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza dell'incarico.

ART. 10 - INCOMPATIBILITA'

Nel caso in cui il Professionista presti altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidatogli, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto e al Professionista sarà liquidato il compenso per il lavoro svolto, quantificandone l'importo entro i limiti previsti dal presente contratto.

ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Prato, ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii., informa il Professionista incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 13 – CODICE DEONTOLOGICO

Il Professionista incaricato dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato, approvato con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

ART. 14 – PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Il Professionista incaricato è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto al Professionista che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto verrà demandata al Tribunale di Prato.

Art. 16 – RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e nel Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Professionista